



**TRIBUNALE DI MESSINA**

**Sez. Lavoro**

**RECLAMO AL COLLEGIO**

Nell'interesse della società **ATM S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Dott. Giuseppe Campagna, con sede legale in Messina Piazza Unione Europea n. 1, Cod. Fisc./P.IVA 03573940834 REA ME-246800 Iscrizione R.E.N. N58407, elettivamente domiciliata in Rometta, via Nazionale n. 204 presso lo studio dell'Avv. Antonio Barbera, (c.f.BRBNTN78H20F158B), il quale chiede che le comunicazioni gli vengano effettuate come per legge presso il seguente recapito pec [avvantoniobarbera01@puntopec.it](mailto:avvantoniobarbera01@puntopec.it) che la rappresenta e difende giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente reclamo.

**Reclamante**

**CONTRO**

1





Il sig. **Bagnato Santo**, nato il 05.10.1981 a Reggio Calabria, residente in Trieste (TS), via Marsala n. 8, (c.f. BGNSNT81R05H224R) **elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Pio XI trav. Priv. II n. 29, presso lo studio dell'Avv. Antonella Bagnato (cod. fisc. BGNNNL79E69H224Z)** **pec: [antonella.bagnato@avvocatirc.legalmail.it](mailto:antonella.bagnato@avvocatirc.legalmail.it), suo procuratore e difensore nel procedimento di primo grado portante il n. R.G. 5201/2022**

**Reclamato**

\*\*\*\*\*

**Avverso l'Ordinanza di Accoglimento totale n. cronol. 2279/2023 del 11/01/2023, nel procedimento RG n. 5201/2022, comunicata in data 06.03.2023 (all. doc. 1)**

\*\*\*\*\*

Premesso che, con ricorso notificato alla società deducente il sig. Santo Bagnato, nell'ambito della procedura concorsuale oggetto di ricorso d'urgenza, chiedeva vedersi attribuito un punteggio per aver lo stesso svolto attività quale autista di scuolabus, ritenendo che quest'ultimo servizio fosse

2





da considerare agli effetti di legge equiparabile al servizio di trasporto pubblico locale.

ATM SpA, costituendosi in Giudizio eccepiva in ordine al **fumus boni iuris**:

In particolare, quanto al fumus boni iuris, il ricorrente nel ricorso introduttivo evidenziava quanto al requisito anzidetto che *"la sussistenza del "fumus boni iuris" ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata risulti già da quanto dedotto nel fatto del presente atto, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, riteniamo comunque opportuno precisare quanto segue: la motivazione fornita circa la decurtazione dei punti al mio assistito si presta a diverse osservazioni e contestazioni: 1. La circostanza che il servizio scuolabus non possa essere riconosciuto quale TPL non è giuridicamente corretta in quanto il trasporto di scolari presso le sedi scolastiche con prelevamento dalle abitazioni e/o punti di ritrovo rientra tra i servizi pubblici locali. Invero, la giurisprudenza, pur rilevando che il servizio di trasporto scolastico si caratterizza per essere riservato a categorie specifiche di utenti, ne ha confermato il carattere di servizio pubblico locale e "non di linea" (Consiglio di Stato-sez. VI, 22 novembre 2004, n. 7636); Tanto è vero che le società di trasporto pubblico locale, compresa la ATM Messina, curano tale tipo di servizio".*





Inoltre, parte ricorrente incedeva a sostenere che nella fattispecie il servizio in oggetto (lo scuolabus) sia un "servizio pubblico", cosa peraltro non in contestazione, ma, tuttavia, inconferente ai fini dell'odierno Giudizio.

Ancora, il ricorrente sosteneva in ricorso, sempre in ordine al *fumus boni iuris* che: *"Ancora, senza rinunciare alle su esposte considerazioni, se ciò che può distinguere il TPL da un trasporto scolastico è che: mentre il servizio di trasporto scolastico è svolto secondo orari, percorsi e punti di raccolta stabiliti dal Comune, Diversamente, per il servizio TPL le fermate sono di competenza della società che gestisce il trasporto pubblico locale e l'utente dovrà adeguarsi alle fermate istituite, nel caso che ci occupa, come da determina dirigenziale, il Comune affidava l'intera "gestione" del servizio di trasporto scolastico all'associazione "Fiore" lasciando alla stessa la determinazione circa le modalità di esecuzione anche con riferimento alle fermate; ergo, il trasporto scolastico attuato rientra nella categoria del TPL! Conclusivamente, la circostanza che il candidato, Sig. Bagnato Santo, per il periodo di lavoro dichiarato alle dipendenze dell'associazione "Fiore" abbia svolto le proprie mansioni come dipendente di un'associazione privata non vale a giustificare la decurtazione dei punti operata dalla commissione in quanto, l'associazione "Fiore", anche se privata, nel periodo considerato, risultava concessionaria di servizio pubblico locale quale, appunto, il*





*trasporto pubblico locale "scuolabus". Invero, il Comune di Laganadi RC, con determina dirigenziale n 94 del 24/10/2012 affidava all'associazione "Fiore" APS con sede legale in Laganadi alla Via Marconi n 63, "la gestione del servizio di trasporto scolastico alle condizioni e modalità riportate nello schema di convenzione".*

Tutte le superiori considerazioni, risultano prive di pregio giuridico.

Ed invero, il servizio di scuolabus per caratteristiche intrinseche, per natura, per tipologia di mezzi utilizzati e del servizio reso non può essere in alcun modo essere assimilato al Trasporto Pubblico Locale. Le pronunce richiamate dall'avvocato di controparte afferiscono alla natura di servizio pubblico o meno del trasporto scolastico, su cui non è dato frapporre dubbi, ma di certo non qualificano il servizio di scuolabus quale trasporto pubblico locale, quale comunemente disciplinato in materia di trasporto pubblico.

Peraltro, le differenze tra il servizio pubblico di scuolabus ed il TPL sono comunemente ritenute comunemente evidenti.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del Decreto ministeriale 31 gennaio 1997, infatti, i veicoli impiegati per il trasporto scolastico possono essere utilizzati, oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini della scuola materna a condizione che, in tal caso, sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.





Inoltre, essendo in quest'ultimo caso previsto l'obbligo della presenza di almeno un accompagnatore, lo stesso deve trovare posto, quando si tratta di scuolabus e mini-scuolabus, su di un sedile che ammetta la presenza di una persona che abbia la conformazione fisica di un adulto.

Non sono indicate altre prescrizioni, né la Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 11/3/1997 n. 23 prot.1028 CA/58/B fornisce indicazioni in merito. Quindi, il trasporto dei bambini della scuola materna, imponendo l'obbligo della presenza di un accompagnatore, determina la necessità che nello scuolabus o nel mini-scuolabus sia allestito apposito sedile per l'accompagnatore medesimo, che dovrà rispondere alle prescrizioni tecniche di cui alla citata Tabella CUNA NC 581-20.

TPL e trasporto scolastico, poi, differiscono in ragione della diversità di utenza, di percorsi, di prezzi e di orari che li caratterizzano.

In particolare, il servizio di trasporto scolastico è svolto secondo orari, percorsi e punti di raccolta stabiliti dal Comune e gli alunni frequentanti la scuola possono richiedere il servizio di trasporto comunale qualora abitino in zone generalmente non servite dai mezzi pubblici di linea.

Diversamente, per il servizio TPL le fermate sono di competenza della società che gestisce il trasporto pubblico locale e l'utente dovrà adeguarsi alle fermate istituite.





A tal proposito, si aggiunga che, in un servizio TPL vero e proprio, i bambini dovrebbero essere accompagnati dai genitori, così come accadrebbe per qualsiasi linea TPL.

Se, invece, si tratta di un servizio di scuolabus esercitato dal gestore del TPL, allora occorrerebbe la previsione di un accompagnatore.

In ogni caso, si evidenzia che il bando - lex specialis - all'art. 3, espressamente prevede l'attribuzione di un punteggio premiale solo ed esclusivamente in presenza di documentata esperienza nel servizio di trasporto pubblico locale. Non altro.

Qualora ATM nell'esercizio della propria discrezionalità avesse ritenuto di dover attribuire pari punteggio premiale a chi avesse documentato un servizio quale autista di scuolabus lo avrebbe dovuto espressamente indicare.

Nel caso della previsione di cui all'art. 3, non vi è chi non veda come l'indicazione delle ipotesi non possa essere che tassativa e specifica proprio per evitare una qualsiasi ipotesi di disparità di trattamento tra i soggetti potenzialmente concorrenti.

Va poi preminentemente sottolineato come la predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio è una scelta a carattere discrezionale posta a tutela della par condicio dei concorrenti, e che non può essere sindacata se non per manifesta irragionevolezza

7





A tal proposito, si evidenzia che l'intestato Tribunale ha già avuto modo di esprimersi proprio con riferimento alla procedura selettiva in oggetto evidenziando che: "Va infatti preminentemente sottolineato come la predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio è una scelta a carattere discrezionale posta a tutela della par condicio dei concorrenti. Sul punto la giurisprudenza amministrativa, in materia di concorsi pubblici, ha sempre affermato che "La predeterminazione dei criteri, ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa riservata alla Commissione esaminatrice nell'ambito del perimetro generale delineato dal bando; essa, pertanto, può stabilire il punteggio attribuibile ripartendo il punteggio assegnato ad una categoria di titoli, tra le varie sottocategorie nelle quali quella più generale può essere scomposta. L'esercizio di tale discrezionalità è sottratto al controllo di legittimità del G.A., impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che l'esercizio di tale discrezionalità non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o errore di fatto"( v. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/02/2021, n.1396)." (cfr. in proposito, Ordinanza del 5.3.22 RG 5151/21 Dott.ssa La Face – Ordinanza del 28.3.22 RG 5274/2021 Dott.ssa La Face – Ordinanza del 10.3.21 RG 5170/2021 Dott.ssa Rando Roberta)





Quanto al *fumus boni iuris*, quindi, il ricorso si presenta *ictu oculi* infondato.”

\*\*\*\*\*

Altrettante considerazioni, ATM SpA, svolgeva in ordine al concorrente requisito del *periculum in mora*, nonché avuto riguardo alla legittimazione, l'interesse ad agire, nonché la ricorrenza dei presupposti per l'utilizzabilità del rito prescelto.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale - GUL Dott.ssa Graziella Bellino - con il provvedimento che oggi si reclama ed impugna, accoglieva il ricorso del sig. Bagnato, ritenendo con unico sostanziale motivo che *"la giurisprudenza amministrativa ha quindi chiarito, con deduzioni pienamente condivise da questo decidente, che il servizio scuolabus è qualificabile quale Servizio Pubblico Locale"*.

All'uopo, richiamando una Sentenza del Consiglio di Stato secondo cui *"La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che è configurabile "un pubblico servizio locale" ogni qual volta l'Amministrazione comunale si propone di svolgere "compiti di miglioramento e di perfezionamento della società" (vedi C.S., sez. V, n. 996 del 16.9.1994), e tra questi "compiti" vi è sicuramente quello di favorire la formazione e la*

9





*crescita culturale degli alunni, che è un obiettivo primario della collettività. Sotto questo profilo, non pare che possano sussistere dubbi sul fatto che il trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo rappresenti una modalità che agevola il perseguimento degli obiettivi educativi, propri della comunità scolastica, e che, per tale modalità, sia configurabile quale servizio pubblico locale. La circostanza, quindi, che il servizio scolastico non viene svolto a favore di una collettività indifferenziata, senza un corrispettivo pagato dagli utenti, non può (diversamente da quanto opina l'istante) valere a precludere la qualificazione della attività di trasporto scolastico come servizio pubblico locale, rappresentando essa solo un elemento che ne caratterizza la diversità rispetto al "servizio pubblico di linea", e che lo connota quale servizio di tipo solidaristico."(Consiglio di Stato 7636/2004)".*

\*\*\*\*\*

Il suddetto provvedimento è errato ed andrà riformato dall'On.le Collegio per i seguenti motivi:

- **ERRONEA EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO DI SCOLABUS AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE O DI LINEA**





In buona sostanza, a parere del Tribunale, avendo il Consiglio di Stato ritenuto il servizio di scuolabus sia un servizio pubblico locale, ne consegue che lo stesso è equiparabile al TPL.

Senza scrutinare e confutare negativamente in nessun modo le considerazioni e difese che sul punto ATM aveva proposto in prima istanza, avuto riguardo proprio alle evidenti, marcate, sostanziali e decisive differenze tra le due tipologie di servizio, il Tribunale ha operato una assimilazione tra due figure assolutamente non equiparabili.

Il servizio di scuolabus ed il Trasporto Pubblico Locale o di Linea, sono diversi per natura, per consistenza, per disciplina normativa, per la platea di utenti cui sono rivolti, per finalità e per costi.

A tal proposito, oltre, ovviamente, a ribadire tutte le difese già svolte in prima istanza, si sottolinea quanto di seguito proprio avuto riguardo al decisivo esame del *fumus boni iuris*.

In primo luogo, si evidenzia che sotto il profilo normativo le due tipologie di servizio pubblico sono disciplinate da due diverse leggi.

Il TPL è disciplinato dal Decreto Legislativo 422/1997 (artt. 1/20), mentre il servizio di scuolabus è disciplinato dal Decreto legislativo 63/2017.





Diversa è la natura e la consistenza del servizio, avendo il servizio di scuolabus un percorso specifico solo all'interno del Comune, mentre il TPL può avere svolgimento anche in sede regionale o nazionale oltre che locale.

Diversi sono gli utenti che per lo scuolabus sono soltanto gli alunni delle scuole inferiori, mentre nel TPL la generalità dei cittadini.

Diversi i percorsi e diverso il costo che per lo scuolabus può essere incentivato mentre per il TPL si paga una corsa in base ad un piano industriale ed un contratto di servizio a norma del D. Leg.vo 422/97.

Ma decisive ai fini di ché trattasi e coerenti con la corretta lettura giuridica e sistematica dei due istituti operata da ATM SpA, non possono che ritenersi le considerazioni che si ricavano dalla lettura della **Delibera della Corte dei Conti in sede consultiva - DELIBERAZIONE N. 25/SEZAUT/2019/QMIG - (All. doc 2)**, nella quale, seppure la stessa sia stata adottata per fini diversi, i Giudici Contabili, con provvedimento cui si dovranno uniformare anche le Sezioni Giurisdizionali della Magistratura Contabile, hanno eseguito una ricostruzione normativa e sostanziale delle diverse tipologie del servizio di scuolabus, rispetto al Trasporto Pubblico Locale o di Linea.

In particolare, a pagina 9 e segg., proprio avuto riguardo alla distinzione tra le due ipotesi delle cui qui si discute, si legge: "*Fermo restando quanto sin*





*qui evidenziato, ai fini della compiuta valutazione della questione di massima all'esame occorre ora soffermarsi brevemente sui concetti di "trasporto pubblico locale" e di "servizio pubblico a domanda individuale" sui quali si fonda essenzialmente la risoluzione dei quesiti sottoposti all'attenzione delle Sezioni regionali di controllo di cui si è già detto.*

*Quanto al "trasporto pubblico locale" deve richiamarsi l'art. 1, co. 2, del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

*in base al quale: «2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infra-regionale».*

*Ne discende che un servizio può essere qualificato come "trasporto pubblico locale" se ed in quanto ricomprenda tutto l'insieme dei sistemi di mobilità*





operanti sul territorio in modo continuativo e/o periodico che si caratterizzano per:

- l'oggetto del trasporto, che indifferentemente può essere di persone o merci, ovvero entrambe;
- la fruizione, in quanto ad accesso generalizzato nell'ambito di un territorio di dimensione regionale o infra-regionale. Per la fruizione del servizio non vi sono condizioni di accesso salvo il pagamento del biglietto;
- la predeterminazione degli itinerari, degli orari e delle tariffe.

**In conseguenza, il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come "trasporto pubblico locale" in quanto privo degli elementi qualificanti di questo.** Al trasporto scolastico infatti può accedere solo una ben precisa tipologia di utenza (studenti residenti sul territorio e per il servizio di cui all'art. 5, co. 2, solo studenti della scuola primaria statale), i percorsi e gli orari sono strettamente funzionali alla fruizione del servizio scolastico e non vi è una tariffazione ma, al più, una contribuzione.

Da quanto esaminato, appare indubbio che il Tribunale in prima istanza è incorso in errore in considerazione del fatto che le due distinte attività del servizio di trasporto scolastico (scuolabus) e del trasporto pubblico locale o





di linea non sono equiparabili, sotto nessun profilo e bene ha fatto quindi la Commissione di Concorso a non riconoscere al Bagnato il relativo punteggio. Altrettanto, emerge chiaramente che ATM, nel definire i dettagli del bando di concorso, ha legittimamente determinato l'attribuzione del punteggio premiale, nell'esercizio della riconosciuta discrezionalità della ricerca del profilo lavorativo a limitare tale punteggio a coloro che avevano in precedenza svolto attività lavorative nel settore specifico del Trasporto Pubblico Locale o di Linea.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, **ATM S.p.A.** come sopra rappresentata e difesa, per le ragioni esposte chiede che l'on.le Tribunale adito, in accoglimento dei superiori motivi di reclamo, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso introduttivo per carenza di interesse e legittimazione ad agire, nonché per il difetto dei presupposti in fatto ed in diritto dell'invocata tutela cautelare.
- 2) In via subordinata, e nel merito ritenere che nessuna violazione di legge o di bando può essere ascritta ad ATM S.p.A. in merito alla procedura selettiva in oggetto, e, conseguentemente, rigettare con ogni statuizione il ricorso.





3) In via istruttoria, ammettere ogni eventuale mezzo idoneo ed opportuno di cui si fa riserva espressa richiedere a fronte delle eventuali richieste avversarie.

4) Con riserva di ulteriormente dedurre.

5) Con vittoria di spese e compensi di causa.

*Salvis iuribus*

Si producono i documenti di cui all'indice di cui al fascicolo di parte.

Rometta, 10 marzo 2023

Avv. Antonio Barbera

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0005270-08/05/2023 Entrata.  
Stampato il giorno 08/05/2023 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: BARBERA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a8f371fedc90ce6797944392f36742



PROCURA ALLE LITI

L'Azienda Trasporti Messina (A.T.M.) - C.F. 03578510834 - con sede in Messina, Piazza Unione Europea n. 1 - Palazzo Lanca, in persona del Presidente del CdA dott. Giuseppe Campagna, col presente atto dichiara di nominare, ed in effetti:

NOMINA

proprio avvocato e rappresentante in giudizio, l'avv. Antonio Barbera, nato a Messina, il 29.06.1978, cod. fisc. BRBNTN78H20F136B con studio in Rometta Marea (ME), Via Nazionale n. 204 al fine di promuovere reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. cronol. 2279/2023, G.O.L. dott.ssa Graziella Bellino emessa a definizione del procedimento promosso dal sig. Bagnato Santo nei confronti dell'Azienda Trasporti Messina portante il n. R.G. 5201/2023, comunicata in data 06.03.2023, conferendogli ogni più ampio potere di legge ed ogni più ampia facoltà, compresa quella di proporre reclami, impugnazioni, di sottoscrivere precetti, promuovere esecuzioni, incassare somme e rilasciare quietanze, transigere e conciliare anche ai sensi dell'art. 185 c.p.c., e sin d'ora espressamente ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, nonché rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio, farsi costituire, eleggere domicili, nominare procuratori e propri sostituti, rinunciare alla comparizione personale delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti.

Elegge domicilio ai fini del giudizio oggetto dell'incarico qui conferito presso lo studio dell'Avv. Antonio Barbera sito in Rometta Marea (ME) alla Via Nazionale n. 204 e prende atto che le notifiche e le comunicazioni relative al procedimento di cui al presente atto potranno pervenire nella casella pec [avvantoniobarbera21@puntopec.it](mailto:avvantoniobarbera21@puntopec.it) del predetto difensore quale risultante dal Registro.


Dichiara di essere stato informato della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs n. 28/2010 e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013 n. 59) e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del citato D.L. 28/2010, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei tempi e modi di legge, nelle controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità sanitaria e medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altre mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Luogo e data

Parte

E autentica

Avvocato



Firmato digitalmente da:

Giuseppe Campagna

Firmato il 08/03/2023 14:08

Seriale Certificato: 2258451

Valido dal 06/03/2023 al 05/03/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature EA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Antonio Barbera dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0005270-08/05/2023 Entrata.

Stampato il giorno 08/05/2023 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: BARBERA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a8f371fedc90ce6797944392f336742





**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

*REPUBBLICA ITALIANA*

**DECRETO**

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo,  
letto il ricorso ex art. 669terdecies c.p.c. iscritto al n. 1342/2023 R.G.;;  
visto l'art. 127-ter c.p.c.;

p.q.m.

designa relatore la dott.ssa Aurora La Face e quale altro componente del Collegio la dott.ssa Valeria Totaro.

Fissa l'udienza camerale del 05/04/2023, onerando l'Azienda reclamante a notificare il ricorso e il presente decreto alla controparte entro il 21/03/2023.

Dispone che l'udienza del 05/04/2023 si sostituisca dal deposito di note scritte, da effettuare perentoriamente entro tale data.

Si comunichi.

Messina, 11/03/2023

Il Presidente

*Laura Romeo*

Studio Legale  
Avv. Bagnato Antonella

REGGIO CALABRIA (89133) – Via Pio XI, Trav Priv. Il n 29  
Cell. 3207132626  
E-mail (PEC): [antonella.bagnato@avvocatirc.legalmail.it](mailto:antonella.bagnato@avvocatirc.legalmail.it)  
mail: [antomisiano@gmail.com](mailto:antomisiano@gmail.com)  
PI: 02693660801

TRIBUNALE DI MESSINA

Collegio

Comparsa di costituzione e risposta

RG 1342/2023 udienza 05.04.2023

Per **Bagnato Santo**, nato il 05.10.1981 a Reggio Calabria, residente in Trieste TS, via Marsala n 8, codice fiscale BGNSNT81R05H224R, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Antonella Bagnato (BGNNNL79E69H224Z), presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, alla Via Pio XI° trav. Priv. Il n° 29, elegge domicilio, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: Pec. [antonella.bagnato@avvocatirc.legalmail.it](mailto:antonella.bagnato@avvocatirc.legalmail.it) - Fax 0965/55443

Reclamato

Contro

**ATM Messina** in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede sita in Messina Piazza unione Europea n 1, palazzo Zanca, con l'Avv. Antonio Barbera;

Reclamante

Fatto

- ✓ Con ricorso depositato il 27.09.2022 notificato il 03.10.2022, il Sig. Bagnato Santo, dal sottoscritto rappresentato e difeso, chiedeva con ricorso ex art 700 c.p.c. “SOSPENDERE la procedura selettiva finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL autoferrotranvieri, pubblicata il 16.10 2020, per i motivi di cui in premessa; Accertare e dichiarare la nullità della graduatoria relativa alla procedura selettiva finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL autoferrotranvieri, pubblicata il 30.07.2022, e della graduatoria definitiva pubblicata il 05.08.2022 per l'effetto delle censure mosse nel presente ricorso e di quelle ulteriori ed eventualmente emergenti dalla documentazione in possesso dell'ATM Messina Spa; Annullare il verbale n 11 del 07.07.2022 di approvazione della graduatoria impugnata e pubblicata il 30.07.2022 in quanto atto presupposto e il verbale n 12 del 05.08.2022 in quanto atto presupposto

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0005270-08/05/2023 Entrata.

Stampato il giorno 08/05/2023 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: ANTONELLA BAGNATO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 1115f4



## Avv. Bagnato Antonella

alla graduatoria definitiva. Riconoscere i requisiti posseduti di cui al punto 3 del bando di selezione, con riferimento all'esperienza maturata nel ruolo di autista per oltre cinque anni, ordinando alla resistente la modifica della graduatoria definitiva con attribuzione all'istante del punteggio originariamente assegnato di 104,25"

- ✓ Infatti, In data 16/10/2020 veniva indetta la selezione pubblica di cui sopra;
- ✓ Il Sig. Bagnato si adoperava al fine di presentare domanda di partecipazione che, di fatto, inoltrava telematicamente il 28/10/2020;
- ✓ Successivamente venivano pubblicate le date delle prove cui il mio assistito partecipava posizionandosi in graduatoria, con punteggio 104,25, alla posizione n 125 - ID 163617 - (Graduatoria del 03.08.2021);
- ✓ In data 30/07/2022, sul sito di ATM Messina, veniva pubblicato il verbale n 11 del 07/07/2022, della commissione di selezione, tramite il quale si rendevano note delle rettifiche, in seguito a riesame, con pubblicazione di nuova graduatoria che vedeva la posizione del mio patrocinato retrocedere a causa della decurtazione di numero 5 punti effettuata con la seguente motivazione: " il candidato individua tra i servizi TPL quello svolto presso l'associazione Fiore per la guida di scuolabus che non può riconoscersi quale servizio TPL"; pertanto veniva assegnato un punteggio pari a 99,25";
- ✓ In data 09/08/2022, per il tramite del sottoscritto Avv. il ricorrente inviava via pec, alla società di trasporti, lettera di impugnazione della graduatoria di cui al verbale del 07.07.2022, pubblicata il 30.07.2022, chiedendo la rettifica della stessa con il riconoscimento dei punti illegittimamente decurtati.
- ✓ Nessuna risposta seguiva alla missiva e il sottoscritto avvocato inviava pec di sollecito il 20.09.2022 la quale, anche, rimaneva inevasa; decideva, così, di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti del Bagnato.
- ✓ La resistente si costituiva in giudizio e il giudice all'udienza del 11.01.2023 riservava;
- ✓ **Con provvedimento n cronol. 2279/2023 del 11.01.2023** il giudice scioglieva la riserva ed **accoglieva totalmente il ricorso** avanzato dal Sig. Bagnato Santo statuendo:
  - Precipuamente, sulla ammissibilità del ricorso, "dal punto di vista del fumus boni iuris e del periculum in mora, costituiti l'uno dalla fondata questione di diritto l'atro dalla perdita da parte del Bagnato della possibilità di essere coinvolto nelle operazioni di scorrimento.
  - Nel merito: "dichiara l'illegittimità della decurtazione dei punti 5 dal punteggio di Bagnato Santo e dispone la rettifica dello stesso nel corretto punteggio di 104,25; condanna Atm Messina in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.606,50 ciascuna per compensi professionali, oltre IVA e cpa e rimborso spese generali".
- ✓ Atm Messina impugnava il provvedimento giudiziale, pertanto, il Tribunale di Messina, in composizione collegiale, fissava l'udienza del 05.04.2023 sostituita dal deposito di note scritte;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0005270-08/05/2023 Entrata.  
Stampato il giorno 08/05/2023 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: ANTONELLA BAGNATO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 1115f4



# Avv. Bagnato Antonella

Con il presente atto, il Sig. Bagnato Santo, come rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio e

Chiede

Il rigetto del reclamo in quanto inammissibile e infondato per i seguenti motivi di

Diritto

1. **Circa l'inammissibilità, la carenza di interesse e legittimazione ad agire e l'erronea equiparazione del servizio di scuolabus al traposto pubblico locale o di linea**

Con l'ordinanza impugnata il giudicante ha accolto l'istanza cautelare proposte dal Bagnato già in punto di ammissibilità con riferimento al *fumus boni iuris e di sussistenza del periculum in mora*, ripercorrendo punto per punto le singole censure mosse e motivando ampiamente ogni singolo passaggio logico giuridico, in una ricostruzione finale della vicenda e delle ragioni del provvedimento stesso che tiene conto del diritto del ricorrente a riacquistare la propria legittima posizione in graduatoria e così essere ammesso allo scorrimento della stessa avente, peraltro, durata limitata nel tempo ( 24 mesi dalla pubblicazione della graduatoria con scadenza 07.07.2023).

In modo estremamente analitico ed equilibrato il Giudice di prime cure giunge, in sintesi, alle conclusioni sopra riportate.

Pertanto, l'odierna difesa Impugna e contesta **le eccezioni di inammissibilità e/o carenza di interesse e legittimazione, avanzate da controparte** in quanto le ragioni che stanno alla base della domanda avanzata dal Bagnato, riguardanti il diritto fondamentale del lavoro, in uno con l'urgenza che una procedura selettiva in corsa può generare in ordine alla esclusione definitiva dello stesso nel momento in cui, scorrendo la graduatoria, non avendo la stessa validità infinita, può determinarne la definitiva esclusione illegittima dal reclutamento, giustifica il ricorso come avanzato.

Ancora, nel merito, correttamente il giudice di prima cure inquadra il servizio di trasporto scolastico quale "servizio pubblico locale" con conseguente inquadramento dello stesso nel servizio di "trasporto pubblico locale". Invero, il giudice riferendosi alla giurisprudenza amministrativa e sulla scorta della documentazione versata in atti (concessione di pubblico servizio e attestazione del sindaco del comune concessionario) statuisce che l'esperienza vantata dal ricorrente, per il periodo 29.10.2012-31.05.2014, sia da configurarsi come servizio pubblico locale e, quindi, TPL! Concludendo nei detti termini, l'ordinanza impugnata, si rifà alla giurisprudenza amministrativa che, a sua volta, rispecchia le decisioni della Corte dei Conti, **granitiche sull'argomento**: già la **sez. controllo della Corte di Conti con la deliberazione n 46 del 06 giugno 2019** (richiamata nel ricorso) qualifica il servizio scuolabus come "un **servizio pubblico di trasporto**";

sulla medesima scia le sezioni controllo della Corte di conti **Campania deliberazione 222/2017 - Sicilia deliberazione 178/2018/Par - Piemonte deliberazione n 4672019/SRCPI/PAR - Puglia deliberazione 76/2019/Par**. La richiamata giurisprudenza prevalente ha escluso il servizio scuolabus dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal DM 131/1983. Invero la giurisprudenza contabile ha concordemente qualificato il servizio di trasporto scolastico come

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0005270-08/05/2023 Entrata.

Stampato il giorno 08/05/2023 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: ANTONELLA BAGNATO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 111514



## Avv. Bagnato Antonella

“trasporto pubblico locale” e come tale lo ha escluso dalla normativa dei servizi pubblici a domanda individuale poiché non ricompreso nell’elenco di cui al decreto interministeriale 31 dicembre 1983.

A conclusioni diverse non si può giungere nemmeno sulla scorta della interpretazione effettuata dalla sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n 25/2019, allegata da controparte.

Invero, la Corte veniva sollecitata dall’ANCI, in materia di attività consultiva, al solo fine di conoscere se, “tenuto conto delle rilevanti finalità sociali che gli Enti locali perseguono attraverso l’erogazione di tale servizio sia consentito che gli stessi nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio possano finanziare il predetto servizio con risorse proprie”.

Nel corpo della deliberazione, invero, la Corte opera una diversa interpretazione, rispetto alla prevalente delle sezioni controlli regionali richiamate, rifacendosi all’art 1 comma 2 d.lgs. 422/1997, il quale enuclea le caratteristiche del TPL; secondo la Corte dei conti sezione Autonomie in discorso “ne discende che un servizio per essere qualificato come trasporto pubblico locale deve ricomprendere tutto l’insieme dei sistemi di mobilità ( oggetto – fruizione generalizzata – itinerari- orari etc.). Orbene, tale passaggio veniva già affrontato dalla decisione del Consiglio di stato 7636/04Reg.Dec.N. 1049 Reg.Ric. Anno 1999 che recita: “ La circostanza, quindi, che il servizio scolastico non viene svolto a favore di una collettività indifferenziata, senza un corrispettivo pagato dagli utenti, non può (diversamente da come opina l’istante) valere a precludere la qualificazione della attività di trasporto scolastico come servizio pubblico locale, rappresentando essa solo un elemento che ne caratterizza la diversità rispetto al “servizio pubblico di linea”, e che lo connota quale servizio di tipo solidaristico”.

Ergo: se la natura del servizio è quella di “servizio pubblico locale” consistente in un “trasporto” lo stesso non può che essere “trasporto pubblico locale”. Le peculiarità richiamate dalla Corte dei conti Autonomie con riferimento a d.lgs. 422/97 altro non sono, come chiaramente statuito dalla giurisprudenza amministrativa, che degli elementi di mera caratterizzazione che ne evidenziano l’aspetto solidaristico, quindi ne giustificano la copertura finanziaria con risorse proprie del comune, con ciò non snaturandolo del carattere di “trasporto pubblico locale”.

Ancora, si contesta quanto affermato da controparte circa la circostanza, sempre riferita alle diversità tra TPL e scuolabus, che quest’ultimo debba necessariamente prevedere un percorso specifico solo all’interno del Comune mentre il primo si può svolgere anche la sede regionale o nazionale. Orbene, l’affermazione non è corretta, infatti, nel caso specifico, il servizio affidato dal Comune di Laganadi era indirizzato alla pluralità di studenti che avevano necessità di spostarsi **fuori dal territorio comunale per frequentare un istituto scolastico presso la vicina città di Reggio Calabria**, posto che il Comune di Laganadi (di circa 500 anime) era sprovvisto di scuole. Invero, anche il trasporto scolastico può avere specchio ultracomunale e soggiace alle regole del trasporto locale, come avveniva nel caso di specie.

Ancora, sotto l’aspetto del profilo normativo non è corretto, come affermato da controparte, che il TPL è disciplinato dal d.lgs. 422/97 e il servizio di scuolabus è disciplinato dal d.lgs. 63/2017, o meglio,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0005270-08/05/2023 Entrata.  
Stampato il giorno 08/05/2023 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: ANTONELLA BAGNATO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 111514

## Avv. Bagnato Antonella

non è corretto desumere dalle due fonti normative un inquadramento del servizio di trasporto scolastico al di fuori del servizio di trasporto pubblico locale. Invero, non contestabile il fatto che il d.lgs. 422/97 disciplina il TPL ciò non vale ad escludere che la stessa normativa si estenda fino ad escludere espressamente al trasporto scolastico; invero, Nella materia, in particolare per l'individuazione degli **ambiti di servizio pubblico** e dei modi più efficaci per finanziarli, è intervenuta l'**Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)**, con la delibera n. 48/2017, e un **Atto di Regolazione** per definire gli **ambiti di servizio di trasporto pubblico locale e le modalità più efficienti per il loro finanziamento**. In particolare la normativa differenzia gli ambiti del “servizio di trasporto pubblico” dal “trasporto pubblico non di linea” con finalità di disciplina delle modalità di finanziamento. Orbene, mentre il d.lgs. 422/97 **non esclude espressamente il servizio scuolabus dal trasporto pubblico locale**, la **legge n 21 del 15 gennaio 1992** rubricata: “legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” all’**art 1** recita “ Sono definiti autoservizi pubblici **non di linea** quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e **che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta**. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) **Il servizio di taxi** con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale
- b) **il servizio di noleggio con conducente** ed autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale”.

Dalla normativa richiamata, quindi, si arguisce chiaramente quali sono i **servizi di trasporto pubblico, che pur costituiscono servizio pubblico, ma non di linea;**

tra gli stessi non è menzionato il servizio scuolabus!

Ancora, la normativa sul diritto allo studio menzionata (d.lgs. 63/2017), disciplina il servizio di trasporto scolastico ma non ne statuisce la natura; nella formulazione dell’art 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede di “verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi”.

Orbene, l’operazione interpretativa da operare non è quella di escludere il servizio scuolabus dal servizio pubblico di trasporto in forza degli elementi contenuti nell’art 1 comma 2 del d.lgs. 422/97 bensì rifarsi all’esclusione tassativamente operata dal legislatore (senza lasciar spazio ad interpretazione alcuna) con l’art 1 della legge 21 del 15 gennaio 1992, la quale non ricomprende lo scuolabus. Infatti, per ammettere il servizio scuolabus tra i servizi di trasporto pubblico locale di linea (ex d lgs 442/97) si può pacificamente affermare che lo stesso viene effettuato “**in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenza e tariffe prestabilite**” e non rientra tra quelli espressamente esclusi dalla legge, a differenza dei taxi e o SNCC. Cui, ad esempio, l’itinerario, gli orari la frequenza etc. vengono decise dal singolo conducente a sua totale discrezione.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0005270-08/05/2023 Entrata.

Stampato il giorno 08/05/2023 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: ANTONELLA BAGNATO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 11154



## Avv. Bagnato Antonella

Ancora, illegittima è la decurtazione dei punti, come già evidenziato da questa difesa con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.10.2022, non solo con riferimento alla diversità o meno del servizio scuolabus rispetto al TPL ma anche con riferimento al profilo professionale richiesto con il bando **“operatore di esercizio con parametro retributivo 140”**. Orbene, come avemmo possibilità di spiegare in sede di trattazione scritta il Sig. Bagnato veniva assunto dalla ASP **“Fiore”** in data 29.10.2012 con **qualifica professionale ISTA 7.4.2.2.0.1 autista autobus**, con scadenza 31.05.2014. Il sig. Bagnato veniva assunto, quindi, come autista autobus al fine di svolgere le mansioni di conducente scuolabus in attuazione del **“servizio pubblico locale” dato in concessione dal Comune di Laganadi alla ASP Fiore**.

Considerato, quindi, che il bando di concorso prevedeva come requisiti **“esperienza lavorativa nel TPL, senza specificazione ulteriore, e l'avviso si riferiva alla figura di “operatore di esercizio con parametro 140 Autoferrotranvieri”** è pacifico che la **qualifica professionale ISTAT** cui era inquadrato il dipendente (7.4.2.2.0.1) rientrava appieno nelle competenze richieste dal bando.

Invero:

- La qualifica ISTAT attribuita al mio assistito nel periodo di esperienza considerato era la 7.4.2.2.0.1
- La stessa qualifica rientra nella macroarea di “Conducenti di autobus di tram e di filobus” (7.4.2.2.0)
- Il bando di selezione per cui oggi è causa non specifica la qualifica oggetto della selezione ma, genericamente, indica “operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL autoferrotranvieri”
- Gli unici parametri qualificanti l'esperienza richiesta sono, quindi, 1) operatore di esercizio 2) parametro 140 CCNL autoferrotranvieri;
- La qualifica “operatore di esercizio” consiste in “Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto”.
- Il parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri altro non è che il trattamento retributivo previsto.

Orbene, giova ulteriormente ribadire che, posto che il bando di concorso non specifica la qualifica professionale ISTAT richiesta e che essendo, di fatto, generico sul punto, il riferimento a “operatore di esercizio”, quindi, autista, richiesto dal detto bando, corrisponde a quello attribuito al mio patrocinato al momento dell'assunzione presso l'associazione “Fiore” ossia: ISTAT 7.4.2.2.0.1 autista autobus entro la macroarea “Conducenti di autobus di tram e di filobus” (7.4.2.2.0);

Ad ulteriore conferma ci si richiama alla convenzione stipulata tra la Regione Sicilia e ATM Spa, pubblicata on line e depositata con le note di trattazione scritta per l'udienza del 19.10.2022, che disciplinava l'assunzione di personale da parte di ATM spa ex legge regionale 24 del 6 novembre 2000.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0005270-08/05/2023 Entrata.  
Stampato il giorno 08/05/2023 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.  
Firmato Da: ANTONELLA BAGNATO Enesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 1115f4



## Avv. Bagnato Antonella

Orbene, in tale convenzione, a titolo esemplificativo, venivano indicati chiaramente gli indici ISTAT dei lavoratori da assumere; i codici ISTAT 7.4.2.2.0.6 e **7.4.2.2.0.1 (quello posseduto dal Bagnato)** ai quali, come da punto 8 della medesima convenzione (all), **“agli assumendi sarà applicato il seguente contratto CCNL Autoferrotranvieri”**.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha fissato principi giuridici in caso di clausole ambigue del bando di gara statuendo che: è dunque illegittima nelle gare d'appalto l'esclusione del concorrente in applicazione di clausola ambigua (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006, n.127) avendo egli fatto affidamento su una interpretazione non illogica della clausola ambigua (cfr. già TAR Piemonte, Sez. I, 30 novembre 2009 n. 3190). Principi per la Sezione predicabili anche per i concorsi pubblici in presenza di prescrizioni del bando evidentemente ambigue, rispondendo al pubblico interesse, come dianzi accennato (in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 marzo 2018, n.1447);

Orbene, nel caso che ci occupa, mentre l'oggetto dell'avviso recita **“Procedura selettiva, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo con contratto di lavoro a tempo pieno avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di: operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL autoferrotranvieri.”** L'art 3 del detto bando, rubricato **“metodo assegnazione punteggi”** enuclea tra i requisiti utili al punteggio **“esperienza lavorativa documentabile maturata nel TPL**. Considerato che il Sig. Bagnato ha svolto, nella propria esperienza con l'Associazione “Fiore” in espletamento di un servizio pubblico di trasporto concesso dal Comune di Laganadi, le mansioni di autista di autobus, quindi, **“operatore di esercizio”**, ciò lo porta a rientrare nelle competenze richieste dal bando.

Tutto ciò premesso, il Sig. Bagnato Santo come sopra rappresentato e difeso chiede che il Collegio adito voglia:

1. **Dichiarare inammissibile ed infondato il reclamo per le ragioni esposte in parte motiva.**
2. **Rigettare tutte le istanze formulate dal reclamante e confermare l'impugnata ordinanza;**

In via istruttoria si produce la documentazione allegata già depositata con il ricorso.

Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.

Con osservanza, si produce la seguente documentazione già presente nel fascicolo cautelare:

1. Procura
2. Bando di selezione;
3. Domanda di partecipazione;
4. Graduatoria provvisoria;
5. Graduatoria definitiva del 03.08.2021 con verbale n 7;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0005270-08/05/2023 Entrata.

Stampato il giorno 08/05/2023 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: ANTONELLA BAGNATO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 1115f4

## Avv. Bagnato Antonella

6. Verbale n 9 del 17.01.2022;
7. Graduatoria pubblicata il 30.07.2022 con verbale n 11;
8. Graduatoria del 05.08.2022 con verbale n 12.
9. Determina Comune di Laganadi n 94 del 24.10.2012;
10. Attestazione sindaco Laganadi del 20.10.2020;
11. Lettera contestazione graduatoria del 09.08.2022;
12. Ricevuta pec del 09.08.2022;
13. Sollecito del 20.09.2022;
14. Ricevuta consegna mail;
15. Certificato centro per l'impiego.
16. Nomenclatura ISTA;
17. Scheda anagrafica professionale Sig. Bagnato;
18. Convenzione Regione Sicilia e ATM 2019.

Reggio Calabria 18.03.2023

F.to Avv. Antonella Bagnato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0005270-08/05/2023 Entrata.  
Stampato il giorno 08/05/2023 da Baviera Letizia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: ANTONELLA BAGNATO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 111514





**TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA**

**SEZIONE LAVORO**

Il Collegio composto da:

dott.ssa Laura Romeo                      Presidente  
dott.ssa Valeria Totaro                    Giudice  
dott.ssa Aurora La Face                  Giudice relatore

preso atto che l'udienza del 3.5.2023, fissata per la trattazione del procedimento iscritto al n.1342/2023 R.G., è stata sostituita dal deposito di note scritte;

rilevato che il reclamo non è stato proposto nei confronti dei controinteressati evocati nella prima fase *iussu iudicis*;

visto l'art. 331 c.p.c.;

p.q.m.

ordina a parte reclamante di provvedere entro il 17.5.2023 ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, autorizzandola, in considerazione delle difficoltà dovute sia all'elevato numero che all'identificazione di tutti i possibili destinatari, ad effettuare la notifica di tutti gli atti processuali mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ATM S.p.A.;

rinvia all'udienza del 7.6.2023, per discussione e decisione.

Dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito di note scritte.

Si comunichi.

Messina, 4/5/2023

Il Presidente

Dott.ssa Laura Romeo

Il giudice relatore

dott.ssa Aurora La Face

**ANTONIO  
BARBERA**

CN = ANTONIO  
BARBERA  
C = IT

**ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'**

Io sottoscritto **Avv. Antonio Barbera** del Foro di Messina, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, modificato dall'art. 52 D.L. n. 90/2014 e successive modifiche ed integrazioni, attesto che i seguenti atti sono copie conformi in formato analogico dei corrispondenti atti e provvedimenti in formato digitale estratti dal fascicolo informatico **n. 1342/2023 R.G. del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, G.U.L. dott.ssa La Face Aurora.**

- 1) Atto di Reclamo del 10.03.2023;
- 2) Procura alle liti;
- 3) Decreto di fissazione udienza emesso in data 11.03.2023 dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in composizione collegiale nel procedimento portante il n. R.G. 1342/2023;
- 4) Memoria di costituzione del 18.03.2023;
- 5) Decreto di fissazione udienza emesso in data 04.05.2023 dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in composizione collegiale nel procedimento portante il n. R.G. 1342/2023.

Rometta, 04 Maggio 2023

Avv. Antonio Barbera